



COMUNE DI CREMONA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

*Servizio di ristorazione
a mezzo di distributori automatici
di bevande calde e fredde,
nonché di pasticceria
presso
le diverse sedi comunali*

periodo 1/2/2009 – 31/01/2011

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	CONDIZIONI DI ESECUZIONE
ART. 3	DURATA E IMPORTO PRESUNTO
ART. 4	OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA
ART. 5	AGGIUDICAZIONE
ART. 6	GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 7	SPECIFICHE TECNICHE DISTRIBUTORI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
ART. 8	OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA
ART. 9	MODALITA' DEL PAGAMENTO
ART. 10	SUBAPPALTO
ART. 11	PENALITA'
ART. 12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 13	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
ART. 14	OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI
ART. 15	CAUZIONE
ART. 16	FORO COMPETENTE

Art. 1
(Oggetto)

Oggetto del presente capitolato è il servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di pasticceria presso le diverse sedi comunali, nonché presso l'Università degli Studi di Pavia – sede di Cremona - Facoltà di Musicologia - Corso Garibaldi n. 178 e sede distaccata S. Luca – Viale Trento e Trieste, 9.

Il numero di distributori da installare nelle diverse sedi è indicato nella tabella allegato A) al presente capitolato speciale d'oneri.

Art. 2
(Condizioni di esecuzione)

L'impresa concessionaria dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal capitolato speciale, utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi a proprio carico le eventuali spese d'impianto e di allacciamento idrico ed elettrico. L'Impresa si impegna a rifornire i distributori con generi di prima qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica.

Art. 3
(Durata e importo presunto)

La concessione ha la durata di mesi 24 a decorrere dal 1 febbraio 2009 e scadenza il 31 gennaio 2011, senza necessità di disdetta delle parti. Prima della scadenza del presente contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovarlo agli stessi patti, prezzi e condizioni. L'impresa aggiudicataria è in ogni caso tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente.

Il corrispettivo a base d'appalto per l'intero periodo è pari a Euro 34.000,00= (non soggetto ad IVA), corrispondente ad un importo annuo di € 17.000,00=.

Art. 4
(Obbligatorietà dell'offerta)

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

Art. 5
(Aggiudicazione)

Il servizio sarà aggiudicato, previo esame delle offerte, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- a) Offerta economica: punti 60
- b) Offerta tecnica: punti 40

Le offerte presentate dalle Imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti che opererà in base ai parametri ponderali sottoindicati:

OFFERTA ECONOMICA

La ditta concorrente deve presentare la propria offerta economica compilando in ogni sua parte, a pena di esclusione, la Scheda d'Offerta Economica composta dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente capitolato:

ALLEGATO A1) – OFFERTA ECONOMICA CANONE

ALLEGATO A2) – OFFERTA ECONOMICA PREZZO EROGAZIONI

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta.

OFFERTA TECNICA

L'impresa concorrente dovrà presentare la propria offerta tecnica redigendo apposita relazione tecnica ove siano indicati gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e precisamente:

b1) Miscela bevande a base di caffè	max punti 20
b2) numero prodotti commercio equo e solidale	max punti 10
b2) tipologia di distributore	max punti 5
b4) Certificazione ambientale di prodotto per risparmio energetico e rumorosità (marchio Ecolabel)	max punti 5

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine decrescente di importanza:

PREZZO - punteggio massimo punti 60 così suddivisi
--

A1) Canone distributori - Punteggio massimo punti 20

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il migliore canone, esclusivamente in aumento rispetto alla base d'appalto indicata al precedente art. 3 del Capitolato.

Per le altre Ditte il punteggio sarà assegnato in modo direttamente proporzionale rispetto al miglior prezzo secondo la formula:

Canone offerto : Miglior canone = X : 20

$$X = \frac{Co * 20}{C}$$

Dove

Co= Canone offerto

C= migliore canone

X= punteggio assegnato

A2) Prezzo prodotti erogati – Punteggio massimo punti 40

Il prezzo offerto dovrà essere unico per ciascuna categoria di prodotto contrassegnata dalla lettera a) alla lettera f) di cui all'ALLEGATO A2).

Per ciascuna categoria, esclusi i prodotti del commercio ecosolidale, si procederà all'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Caldo: caffè macchiato, decaffeinato, decaffeinato macchiato, - punteggio massimo punti 5 – il prezzo per questa categoria non potrà essere superiore a 0,35 €

IL PREZZO DEL CAFFÈ E DEL TE DOVRÀ ESSERE PARI AD € 0,30 E RIMANERE FISSO PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE.

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità di prodotto, nel rispetto del tetto massimo previsto. Non saranno ammesse offerte in aumento.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_b * 5}{P_o}$$

Dove

Po= Prezzo offerto

Pb= Prezzo più basso

X= punteggio assegnato

b) Caldo: altre bevande calde (cioccolata, cappuccino con cacao, ecc.) – punteggio massimo punti 5

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_b * 5}{P_o}$$

Dove

Po= Prezzo offerto

Pb= Prezzo più basso

X= punteggio assegnato

c) Bevande Fredde: acqua – punteggio massimo punti 5– il prezzo per questa categoria non potrà essere superiore a 0,35 €

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità di prodotto, nel rispetto del tetto massimo previsto. Non saranno ammesse offerte in aumento.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_b * 5}{P_o}$$

Dove

Po= Prezzo offerto

Pb= Prezzo più basso

X= punteggio assegnato

d) Bevande Fredde: bibite– punteggio massimo punti 10

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità di prodotto.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_b * 10}{P_o}$$

Dove

Po= Prezzo offerto

Pb= Prezzo più basso

X= punteggio assegnato

e) Snack monoporzione, panini, tramezzini – punteggio massimo punti 10

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo medio.

Il prezzo unitario dei vari prodotti appartenenti a questa categoria (ad esclusione dei panini e dei tramezzini) non potrà essere superiore ad 0,55 €.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_b * 10}{P_o}$$

Dove

Po= Prezzo offerto medio

Pb= Prezzo più basso medio

X= punteggio assegnato

f) Cialde – punteggio massimo punti 5

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per cialda.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_b * 5}{P_o}$$

Dove

Po= Prezzo offerto

Pb= Prezzo più basso

X= punteggio assegnato

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio.

QUALITA' DEL SERVIZIO: punteggio massimo punti 40 così suddivisi

B1) MISCELA BEVANDE A BASE DI CAFFE' punteggio massimo punti 20

La Commissione tecnica, sulla base della scheda tecnica prodotto, provvederà all'attribuzione dei punteggi valutata la percentuale di arabica presente nella miscela caffè:

arabica 100%	Punti attribuiti 20
arabica 90-99%	Punti attribuiti 18
arabica 80-89%	Punti attribuiti 16
arabica 70-79%	Punti attribuiti 14
arabica inferiore 70%	Punti attribuiti 8

B2) NUM. PRODOTTI COMMERCIO EQUOSOLIDALE - punteggio massimo punti 10

Il concorrente dovrà presentare una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione, provenienti dal commercio equosolidale (certificati Fairtrade Trans Fair o provenienti da CTM Altromercato), precisando quanti prodotti proporrà parallelamente nei distributori, in aggiunta ai due obbligatori previsti all'art. 7 del capitolato.

B3) TIPOLOGIA DI DISTRIBUTORE – punteggio massimo punti 5

Tipologia, anno di fabbricazione ed anno di introduzione sul mercato dei distributori da utilizzare.

B4) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO – punteggio massimo punti 5

Certificazione ambientale di prodotto (distributore automatico) per risparmio energetico e rumorosità (marchio Ecolabel).

Per rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi delle diverse offerte per i punti B2-B3 di cui sopra, sono stati previsti quattro giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente:

- ottimo
- adeguato
- parzialmente adeguato
- scarso

A detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali dei punteggi come segue:

- ottimo	100%
- adeguato	75%
- parzialmente adeguato	50%
- scarso	25%

In caso di offerte uguali, si procederà:

- in primis alla richiesta di un miglioramento dell'offerta;
- in secundis all'estrazione a sorte, se nessuno dei concorrenti propone un'offerta migliorativa.

Art. 6

(Gestione del servizio)

Il Concessionario dovrà effettuare a sue cure e spese, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nelle varie sedi comunali, nel numero indicato nella tabella allegato A), entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla data dell'ordine impartito dagli uffici comunali.

Tale numero potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del servizio, in questo caso il canone potrà subire variazioni proporzionalmente al nuovo numero di distributori.

L'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.

Il Comune si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici.

Deve essere assicurata la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare il servizio di ristorazione in modo tempestivo, con almeno due passaggi settimanali ed assicurando interventi e forniture entro 30 minuti dalla chiamata.

Al fine del monitoraggio del servizio, la ditta si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio)
- Data di installazione
- Erogazioni effettuate
- Totale consumi

Art. 7

(Specifiche tecniche distributori e caratteristiche dei prodotti)

I distributori dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Le apparecchiature dovranno inoltre rispettare la norma CEI EN 60335 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita. Dovranno consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a un centesimo di euro - € 0,01) o, in alternativa, erogare il resto o entrambe le soluzioni. I distributori dovranno altresì essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti su richiesta.

La ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna della chiave. Tale cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave.

I distributori dovranno mettere in evidenza la presenza di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale.

I prodotti distribuiti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- Bevande calde: caffè, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, tè, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè macchiato, cioccolata, latte.
Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:
 - 1) Bevande a base di caffè: gr. 7 di caffè
 - 2) Bevande a base di tè: gr. 14 di tè
 - 3) Bevande gusto cioccolata: gr. 25 di polvere di cacao
- Bevande fredde: acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi nelle confezioni di seguito specificate:
 - 1) Acqua naturale: Bottiglie PET capacità lt 0,5
 - 2) Acqua frizzante: Bottiglie PET capacità lt 0,5
 - 3) Bibite in lattina da cl 25
 - 4) Bibite in Brik da cl 20
- Prodotti da Forno e Snacks in monoporzioni (Snacks salati Tramezzini o Panini merende dolci)
I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici.
Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.
- Prodotti da Forno e Snacks in monoporzioni provenienti dal commercio equo e solidale (almeno due: un prodotto salato e un prodotto dolce)
Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.
- Cialde di caffè – normale e decaffeinato – orzo – tè
Dovrà essere consentita la scelta tra i prodotti provenienti dalla rete commerciale "tradizionale" e dalla rete del commercio equo solidale.

L'impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza della cosiddetta "Shelf-life" di prodotto, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto".

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Art. 8

(Obblighi ed oneri generali a carico della ditta)

Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia.

La ditta dovrà consegnare una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. e previsto specificatamente dal D. L. 155/97. La ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa e dichiarerà la

presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Nei distributori automatici dovranno essere applicate ben visibili le etichette con la marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nei Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626, inerente alle norme che riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e 26 maggio 1997 n. 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale che di terzi.

La ditta concessionaria sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale.

Art. 9

(Modalità del pagamento)

Il canone a carico del Concessionario dovrà essere corrisposto in due rate annuali anticipate, da versare con scadenza 2 gennaio 2007 e 2 gennaio 2008.

Art. 10

(Subappalto)

Fatta salva la previa autorizzazione del committente, ciascuna ditta potrà indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi o, in caso contrario, a specificare che non intende avvalersi del subappalto. In ogni caso, l'indicazione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

Art. 11

(Penalità)

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa via fax:

- € 50 per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi dell'art. 6
- € 100 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'art. 7
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento canoni ai sensi dell'art. 9

- € 25 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'art.6
- € 25 per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protrato per oltre 24 ore dalla chiamata
- € 200 per mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP

In ogni caso l'amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, rivalendosi sulla cauzione qualora l'impresa, appositamente diffidata, persista nell'inadempimento, anche dopo le contestazioni.

ARTICOLO 12

(Risoluzione del contratto)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara;
- segnalazione di tre inadempienze;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione del contratto avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato.

Art. 13

(Stipulazione del contratto e relative spese)

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell'ufficio Contratti. Qualora la ditta non adempia gli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto, sono a carico della Ditta Concessionaria.

Art. 14

(Obblighi verso i dipendenti)

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e

nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbiano receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione alla ditta.

Art. 15 (Cauzione)

All'atto della stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il gestore è tenuto a versare una cauzione definitiva pari al canone annuo da costituirsi anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Cremona può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso il gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto e per inadempienza del gestore, il deposito cauzionale, salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Art. 16 (Foro competente)

Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del Codice Civile e tutte le disposizioni di legge in vigore in quanto applicabili.

Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello di Cremona.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a seguito di motivate esigenze senza che per ciò l'impresa possa pretendere compenso o indennizzo di sorta ai sensi degli articoli 1373 e 1671 del Codice Civile.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
